

ANGELA BUSACCA *

L'ADOZIONE INTERNAZIONALE DEI SINGLES

*Alcune riflessioni intorno all'ordinanza della Corte costituzionale
n. 85/2003*

SOMMARIO

1. *L'ordinanza n. 85/2003 e l'adozione dei non-coniugati*; 2. *I requisiti degli adottanti. Dal cd. caso "Di Lazzaro" alla legge 149/2001*; 3. *Quale modello di famiglia per il minore? Tradizione ed innovazione tra normativa nazionale e fervori "europeisti"*; 4. *Oltre i limiti dell'art. 29 bis: tentativi di eludere i divieti normativi e risposte della giurisprudenza*; 5. *Una breccia nella legge 476/98: l'art. 36 comma IV. Una possibilità di adozione "internazionale" anche per il soggetto non coniugato?*

1. *La querelle* dell'adozione ad opera di soggetti non coniugati¹ costituisce uno dei nodi del dibattito sviluppatosi in argomento nel-

* Dottore di Ricerca in Diritto Civile, Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria.

¹ In realtà sarebbe più opportuno considerare, sulla scia del modello francese, la generale tematica dell'adozione "singola", cioè dell'adozione compiuta da un solo soggetto, nei confronti del quale il minore acquisterebbe lo *status* di figlio; infatti, come si vedrà nell'ambito delle presenti considerazioni, l'attuale stato della normativa italiana pone problemi anche con riguardo all'ipotesi di adozione internazionale del figlio del coniuge, quindi di una adozione richiesta da un soggetto che è coniugato, ma presenta singolarmente la propria domanda. L'ordinamento francese, invece, ammette la cd. *adoption individuelle* che, soddisfatti particolari requisiti di età (30 anni la soglia richiesta dopo l'intervento legislativo del 1976 – art. 343-1 al. 1 -; limite che, tuttavia, viene meno nella particolare ipotesi di adozione di figlio di un congiunto -art. 343-2 -), è riconosciuta indistintamente '*aux personnes seules, hommes ou femmes*' e produce i medesimi effetti dell'adozione *par doux époux*; in caso di adozione proposta dal singolo si instaura un rapporto unicamente fra adottato ed adottante; nulla di strano con riferimento all'adottante non coniugato, ma subito l'art. 343-1 al. 2 avverte che l'adottante può anche essere coniugato e non separato: particolare rilevante perché richiede, in tal caso, il consenso dell'altro coniuge, sottolineando, tuttavia, che tale consenso non lo rende *coadoptant*, né estende ad esso gli effetti dell'adozione: essa, pertanto, rimane pienamente 'individuale' per il coniuge che l'ha proposta ("*Bien que réalisée per une personne mariée, l'adoption plénière demeure individuelle*"). Sul modello francese cfr. HAUSER – HEUET WEILLER, *Fondation ed vie de la famille*, in *Traité de droit civil, sous la direction de J. Ghestin*, Paris, 1993 p. 659 ss. Nelle pagine seguenti, tuttavia, si continuerà ad indicare, anche dal punto di vista terminologico, il soggetto non coniugato quale referente soggettivo delle considerazioni in esame.

l'ultimo decennio, accompagnando, da un lato, i lavori di entrambe le novelle che hanno inciso sull'originaria formulazione della legge 184 del 1983 (sia la legge 476/98 oggetto specifico di queste giornate di studio che la più recente riforma attuata con la legge 149/2001), mostrandosi, dall'altro lato, non insensibile ad alcune istanze e fervori "europeisti" sull'onda di noti interventi dell'Unione, sempre più attenta ad una politica non più solo mercatocentrica, ma rivolta ai diversi aspetti della realtà sociale e specificamente verso i rapporti familiari (o parafamiliari)².

In tal senso, l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 85 del 27 marzo 2003³ testimonia la persistente attualità della tematica e la tendenziale stabilità dell'indirizzo seguito dalla nostra giurisprudenza; la questione di legittimità costituzionale proposta – ma dichiarata inammissibile dalla Corte – coinvolge, infatti, la previsione dell'art. 29 bis che accorda solo ai soggetti coniugati la possibilità di ottenere una dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale e, genericamente, le altre "norme collegate" che potrebbero individuarsi, pur nel silenzio del giudice *a quo*, nell'art.31 comma 2, che limita alla sola ipotesi prevista dall'art.44 lett. a) la possibilità di pronunciare una adozione in casi particolari nei confronti di un minore straniero⁴.

Viene in considerazione, dunque, un duplice profilo di legittimazione all'adozione internazionale del singolo non coniugato, richiedendosi, in primo luogo, la legittimazione (anche) dei non coniugati per

² Sul punto RUSCELLO, *La famiglia tra diritto interno e normativa comunitaria*, in *Famiglia*, 2001, p. 697 ss. Non mancano inoltre ferventi sostenitori di un 'diritto di famiglia europeo' che ravvisano notevoli punti di convergenza nelle singole legislazioni e ne auspicano quanto prima la traduzione positiva; al momento sono allo studio alcuni progetti, con riguardo particolarmente alla crisi del matrimonio ed alle questioni in materia di filiazione. Tuttavia, se un tale progetto appare possibile e per certi aspetti anche condivisibile, una maggior cautela è sempre necessaria laddove, ed è proprio il caso delle tematiche che riguardano la filiazione, biologica od adottiva, vengono coinvolti principalmente i minori ed i loro interessi di natura personale. Sul punto cfr. altresì RIEG *L'Harmonisation européenne du droit de famille: mythe ou réalité? Conflicts ed harmonisation*, Friburg, 1990).

³ Il testo completo dell'ordinanza può leggersi in *Dir. fam. pers.*, 2003, 327.

⁴ La Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione senza rivolgersi ai profili sostanziali della questione ma piuttosto in relazione al "generico richiamo, nell'ordinanza di remissione, a norme collegate da dichiarare incostituzionali, senza possibilità di individuarle sulla base dell'ordinanza stessa. .. dal momento che tale individuazione costituisce il veicolo obbligato di accesso al giudizio di costituzionalità".

ottenere una dichiarazione di idoneità ad adottare ed, in ogni caso, proponendosi di contemplare una piena operatività di tutte le ipotesi ex art. 44 anche nell'ambito di una adozione internazionale. I due profili risultano indubbiamente correlati, anche se appaiono opportune alcune brevi considerazioni preliminari sull'inquadramento generale della problematica.

2. L'art. 29 bis richiama, in relazione ai requisiti degli adottanti, la previsione dell'art.6, il quale, anche dopo la novella del 2001⁵, accorda preferenza assoluta ai 'coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni' e non separati neppure di fatto, unici reputati, in virtù di una presunzione *iuris et de iure*, idonei a garantire un ambiente familiare adeguato alla crescita ed allo sviluppo del minore⁶. La norma, infatti,

⁵ Per uno sguardo d'insieme alle disposizioni della legge 149/2001 cfr. AUTORINO STANZIONE (a cura di) *La nuova disciplina dell'adozione*, Milano, 2002; FINOCCHIARO (A.) – FINOCCHIARO (M.), *Adozione e affidamento dei minori. Commento alla nuova disciplina*, in *Quaderni di Diritto e Giustizia*, Milano, 2001; ERAMO, *Manuale pratico della nuova adozione*, Padova, 2002; DOGLIOTTI, *La riforma dell'adozione*, in *Famiglia e Diritto*, 2001, p. 247 ss.; FINESSI, *Il "diritto del minore ad una famiglia": per una prima lettura della nuova disciplina dell'affidamento e dell'adozione*, in *Studium Iuris*, 2001, p.775 ss; BIANCA, *La revisione normativa dell'adozione*, in *Famiglia*, 2001, p. 525 ss.

⁶ Il requisito della stabilità del rapporto, nella duplice considerazione, formale (matrimonio valido) e sostanziale (convivenza ininterrotta), costituisce la base riconosciuta dal legislatore per individuare un nucleo familiare idoneo ad accogliere ed educare un minore, offrendogli concrete possibilità di un corretto sviluppo psico-fisico; la valutazione del giudice sui requisiti e le caratteristiche degli aspiranti adottanti interviene comunque in un momento successivo che non può prescindere dalla valutazione della stabilità attuale e della serietà del rapporto fra gli stessi (sul punto, insistendo anche su una certa, necessaria, 'severità' nel momento applicativo a tutela degli interessi del minore, cfr. ROSSI CARLEO, *L'Adozione*, in *Trattato Rescigno*, IV, Torino, 1997, p. 346 ss.). In questo senso può leggersi la forte valenza ideologica istituzionale della norma, orientata ad avvalorare il *favor coniugii* e la considerazione concreta del principio di stabilità matrimoniale come costituente indefettibile della progressiva crescita e dello sviluppo dei componenti il nucleo familiare. La preferenza accordata alla famiglia legittima viene riconosciuta non soltanto in considerazione del valore del matrimonio-atto, inteso come fondativo dello *status* familiare, ma soprattutto avuto riguardo al matrimonio-rapporto, dal momento che "i coniugi diventano adottanti non in quanto meramente coniugati, ma perché stabilmente coniugati"; appaiono dunque prive di fondamento le obiezioni di quanti individuano nel limite del rapporto di coniugio una sorta di "riduzione del matrimonio ad occasione burocratica per poter adottare", dal momento che lo *status* di coniuge costituisce unicamente una condizione di ammissibilità della domanda, mentre per una effettiva traduzione dallo *status* di coniuge a quello di genitore adottivo sarà necessaria una ulteriore valutazione che af-

non dedica alcun cenno alle persone singole non-coniugate (che, nella legge di riforma, fanno la propria comparsa solo all'art.25 modificativo dell'art.44, ossia nell'ambito della cd. adozione in casi particolari) e neppure ai conviventi *more uxorio* (che vengono sì richiamate incidentalmente, al comma IV dello stesso art. 6, ma solo per offrire la possibilità, una volta coniugati, di sommare il periodo di convivenza 'stabile' a quello di matrimonio, per il computo del triennio richiesto⁷).

Con una tale, perentoria formulazione, che interessa sia le adozioni nazionali che quelle internazionali, il legislatore sembra chiudere defi-

fianchi alla legittimazione formale della coppia anche il riconoscimento della stabilità sostanziale del rapporto. Sul punto cfr. UCCELLA, *Le disposizioni generali: i requisiti degli adottanti e l'ascolto del minore nella legge di modifica dell'adozione*, in *Vita notarile*, 2002, p. 658 ss. (al quale, peraltro, si riferiscono le frasi contenute nelle virgolette).

⁷ Alcuni testi provvisori, presentati nell'ambito dei lavori e del lungo iter parlamentare della riforma, prevedevano una legittimazione anche per le coppie di conviventi *more uxorio*, a testimonianza del crescente favore che l'ipotesi va raccogliendo in questi anni. Di certo una apertura anche alle cd. famiglie di fatto avrebbe comportato una serie di problemi inerenti soprattutto alla concreta valutazione della stabilità del rapporto 'paraconiugale' e, di conseguenza, alla affidabilità dei *partner* ed all'idoneità a garantire al minore-figlio adottivo, un ambiente familiare adeguato e tendenzialmente stabile; in questa direzione la misura ritenuta più idonea a valutare la stabilità della convivenza si risolve nella considerazione della durata della stessa, richiedendo, anche per i conviventi, una 'durata minima' del rapporto (due, tre o quattro anni, a seconda delle oscillanti previsioni dei testi preparatori e degli emendamenti di volta in volta proposti). Di rimando, occorrerebbe poi verificare quali mezzi di prova sarebbero ammessi ai fini del computo in questione, oltre i riferimenti, presenti nelle proposte, alle dichiarazioni ex art. 13 dpr. 223/89; il lungo iter parlamentare della legge 149/2001 è testimoniato dai testi raccolti in *XIII Legislatura, Camera dei Deputati, Ufficio Studi, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, Dossier Provvedimento 20 maggio 2001*, richiamati da UCCELLA, *Le disposizioni generali*, cit., p. 659 ss. Tuttavia il testo definitivo della legge 149/2001 non ha accolto alcuna di queste istanze, limitandosi al riconoscimento della stabilità della convivenza prematrimoniale dei potenziali adottanti, comunque poi coniugati: un ulteriore indizio dell'attenzione che il sistema di diritto positivo rivolge alle convivenze *more uxorio*, ma di certo non un riconoscimento giuridico del fenomeno. In quest'ottica deve considerarsi, peraltro, che l'accoglimento delle istanze tese ad ampliare la legittimazione oltre i confini della famiglia coniugale avrebbe comportato una necessaria traduzione delle situazione di fatto (della convivenza *more uxorio*) in situazione di diritto, imprimendo una decisa accelerazione al processo di riconoscimento legale della cd. famiglia di fatto che, per la delicatezza e la complessità delle situazioni coinvolte, sia quelle giuridiche che quelle esistenziali, richiede una maturazione graduale e consapevole dei limiti e del ruolo rivendicato dall'autonomia privata.

nitivamente la lunga disputa, sviluppatasi prettamente sul terreno giurisprudenziale, il c.d. caso Di Lazzaro, che aveva registrato discordanti interventi delle corti di merito⁸ e legittimità⁹, nonché una pronuncia della Corte Costituzionale¹⁰ (in realtà ben poco risolutiva sul punto, ma che sembrava tuttavia spianare la strada ad un intervento 'riformatore' di larghe vedute, prodigandosi anche in una sorta di giudizio di costituzionalità anticipato con consigli al futuro legislatore). Il legislatore del 2001, invece, scegliendo di porsi nel solco della tradizione, ha disatteso le aspettative di quanti auspicavano l'introduzione, anche nel nostro sistema, di una norma che permettesse ai singoli di avanzare domanda di adozione legittimante, emancipandoli dalla tradizionale posizione marginale, entro i limiti imposti dall'elenco tassativo dei 'casi particolari'¹¹.

⁸ Corte App. Roma, ord. 25 settembre 1993, in *Famiglia e Diritto*, 1994, p.48 ss., con commento di DOGLIOTTI, *È possibile l'adozione da parte del singolo?* (ivi, p. 50 ss.).

Successivamente, dopo la pronuncia della Corte cost. 183/1994, Corte App. Roma, decr. 28 novembre 1994, *Dir. fam. pers.*, 1995, p. 172; nell'ambito della vasta bibliografia di commento al decreto cfr. DOGLIOTTI, *L'adozione da parte del singolo e la solitudine del giudice*, in *Famiglia e Diritto*, 1995, p. 35 ss.; GOSSO, *Il "caso Di Lazzaro" ed il gioco delle tre carte*, in *Dir. fam. pers.*, 1995, p. 534 ss.; FINOCCHIARO, *Sulla pretesa legittimazione della persona singola all'adozione legittimante*, in *Vita notarile*, 1994, I, p. 1197 ss.; COLOMBANI, *Considerazioni sull'ammissibilità dell'adozione da parte di persona singola*, in *Archivio civile*, 1995, I, p. 847 ss.; MANERA, *Se il nostro ordinamento giuridico consenta l'adozione legittimante d'un minore anche alle persone singole*, in *Giust. Civ.*, 1995, I, p. 1363 ss.

⁹ Corte Cass. 7950/95, in *Famiglia e Diritto*, 1995, p. 536 ss.; fra i commenti e le note in argomento cfr., CARBONE, *Adozione del minore da unico adottante: manca la norma*, in *Corriere Giuridico*, 1995, p. 1063 ss.; DOGLIOTTI, *Conclusa la vicenda dell'adozione da parte del singolo*, in *Famiglia e Diritto*, 1995, p. 540 ss.; GABRIELLI, *L'adozione del single tra normativa convenzionale e diritto interno: problemi attuali e prospettive di riforma*, in *Giur. it.*, 1997, I, c. 697 ss.

¹⁰ Corte Cost. 183/1994, in *Dir. fam. pers.*, 1994, p. 1179; sulla decisione della Consulta, che ha dato origine ad una vasta bibliografia di commenti ed annotazioni, cfr. RUSCELLO, *Adozione da parte del singolo e diritti dell'adottato*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 132; DOGLIOTTI, *La Consulta, l'adozione dei singoli ed il futuro (eventuale) legislatore*, in *Famiglia e Diritto*, 1995, p. 246; LAMARQUE, *Adozione da parte di single: fra Corte costituzionale e Corte d'appello di Roma non c'è dialogo*, in *Giur. it.*, 1995, I, c. 541 ss.; CRISTIANI, *L'adozione da parte del singolo: normativa convenzionale, legge italiana e prospettive di riforma alla luce dell'interesse del minore*, in *NGCC*, 1994, I, p. 608 ss.

¹¹ Elenco che, dopo la novella della legge 149/2001 comprende i minori uniti all'adottante da vincolo di parentela fino al sesto grado; i minori orfani con i quali l'a-

E, tuttavia, a dispetto di una prima e superficiale approssimazione, non può tacersi che una significativa eco della questione può cogliersi già nella formulazione letterale della legge 476 del 1998 che, all'art. 29 bis, pur richiamandosi alle "condizioni prescritte nell'art. 6", non menziona espressamente i coniugi né accenna alla presenza di un vincolo matrimoniale, ma si indirizza genericamente – discostandosi dalle precedente formulazione – alle "persone" residenti in Italia¹². Questa indicazione può leggersi come il portato di un momento di incertezza, nel quale, stanti il dibattito animato dal c.d. caso Di Lazzaro ed una costante tensione fra istanze della tradizione e spinte al rinnovamento "europeista", il legislatore sembrò non precludersi, anzi quasi prepararsi ad una eventuale modifica in senso favorevole alla legittimazione ai non coniugati. La realtà della successiva legge 149/2001 darà invece ragione a quanti, commentando proprio il caso Di Lazzaro, paventavano l'estensione della legittimazione anche ai singoli come un pericoloso attacco ai fondamenti stessi dell'istituto dell'adozione¹³.

3. Al di là delle puntuali vicende giuridiche alle quali si è fatto riferimento, infatti, i termini del confronto finiscono per coinvolgere lo stesso concetto di nucleo familiare idoneo all'adozione, nell'alternativa tra il modello tradizionale di famiglia, come inteso e recepito nei testi legislativi

dottante abbia instaurato tuttavia un (preesistente) rapporto stabile e duraturo; i figli adottivi del coniuge dell'adottante; i minori per i quali sia constatata l'impossibilità di un affidamento preadottivo nonché i minori orfani che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Particolarmente con riguardo a questi ultimi, la cui previsione costituisce la vera novità, non sono mancate perplessità dettate dalla possibile ambivalenza della disposizione che rischierebbe di precludere la possibilità di una adozione 'piena' per tutta una categoria di soggetti particolarmente deboli e bisognosi di cure; cfr. al riguardo DOGLIOTTI, *La riforma dell'adozione*, in *Famiglia e Diritto*, 2001, p. 249. Tuttavia il nuovo articolo 44 potrebbe leggersi anche come previsione di due sistemi concorrenti, con il risultato, indubbiamente positivo, di aumentare le possibilità di inserimento in un nucleo familiare, anche monoparentale ma fortemente connotato da precisa scelta genitoriale, per i minori portatori di handicap ricoverati presso strutture assistenziale ed istituti.

¹² Sul punto, cfr. MOROZZO DELLA ROCCA, *La riforma dell'adozione internazionale*, Torino, 1999, *passim*.

¹³ Particolarmente cfr. DOGLIOTTI, *La Corte Costituzionale esclude l'adozione da parte del singolo... e dà consigli al futuro legislatore*, in *Giur. Costituzionale*, 1995, p. 2999 ss.

interni¹⁴, ed i modelli di nuove formazioni sociali parafamiliari¹⁵, emergenti dalle evoluzioni degli ultimi decenni ed in rapida diffusione. Questi ultimi sono stati capaci di imporsi all'attenzione delle normative sovranazionali, siano esse derivanti da Convenzioni Internazionali¹⁶, o provengano da organi dell'Unione Europea¹⁷, od ancora da Commissioni miste: essi pur non essendo, in quest'ultimo caso, testi normativi, bensì redatti "come se" fossero tali si pongono all'attenzione delle Corti di giustizia, reclamando un proprio ruolo ed una propria legittimità¹⁸.

¹⁴ Sulla famiglia come 'società naturale fondata sul matrimonio' cfr. BESSONE, *Commentario alla Costituzione. Rapporti Etico-sociali, art. 29*, in *Comm. Branca*, 1976, Bologna-Roma, pp. 1-85 (ma spec. pp. 26 ss. sulla posizione costituzionale del matrimonio); di recentissima edizione FERRANDO, *Il matrimonio*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 2002.

¹⁵ Le dinamiche del diritto di famiglia attuale si muovono, alla ricerca di nuove forme di equilibrio, fra autonomia e solidarietà, nel segno di una valorizzazione della persona e dei suoi diritti che sembra distaccarsi sempre di più dal modello di famiglia costituzionale, quasi che questo, gravato dall'eredità della tradizione, costituisca un terreno sfavorevole per la libera autodeterminazione dei soggetti e per la realizzazione degli interessi esistenziali. Si realizza quasi una fuga dal diritto, nella convinzione che l'autonomia dei soggetti sia non solo necessaria, ma altresì sufficiente alla gestione delle formazioni sociali che assumono, di volta in volta, le definizioni di 'famiglia di fatto', 'formazioni sociali minime', ma anche 'famiglia monoparentale'.

¹⁶ È il caso della Convenzione dell'Aja del 1993, che contempla, come potenziali adottanti, tanto la famiglia tradizionale quanto il singolo, indicato, nella geografia delle nuove costellazioni familiari, appunto come famiglia cd. monoparentale; sulla Convenzione dell'Aja cfr. EMANUELE, *L'adozione internazionale dalla legge 4 maggio 1983 alla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993*, in *Dir. fam. pers.*, 1995, p. 1567 ss.; MANERA, *L'adozione internazionale e la Convenzione de L'Aja*, *ivi*, 1997, 1128 ss.

¹⁷ È il caso, solo per citare uno fra i tanti provvedimenti comunitari in argomento della Risoluzione A4-0392/96, nella quale può leggersi una sorta di linea di intenti del legislatore comunitario: "considerando che l'obiettivo essenziale che deve perseguire l'adozione è il bene dell'adottando e la protezione dei suoi diritti" e che tale interesse "richiede di preferenza la scelta di una famiglia composta da un padre e da una madre", anche attraverso un intervento degli Stati membri che "dovrebbero provvedere, nella loro legislazione nazionale, anche la possibilità di adozione da parte di persone sole, nei casi in cui l'interesse del minore lo richieda e non sia possibile l'adozione da parte di una coppia". Per una rassegna dei principali provvedimenti comunitari in argomento SCALISI, *Codice del diritto privato comunitario*, Padova, 2003.

¹⁸ Il riferimento è chiaramente alla Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza nel Dicembre del 2000, nel testo della quale sono specificamente dedicati alle tematiche delle relazioni familiari, gli artt. 7 e 9; ma cfr. altresì l'art.21 sul divieto di discriminazioni nonché l'art.24 sui diritti del bambino. Sui profili generali della cd. carta di Nizza, MANZELLA, MELOGRANI, PACIOTTI, RODOTÀ, *Riscrivere i diritti in Europa*, Bologna, 2001.

Il richiamo terminologico alla 'famiglia' è costante, pur nella volontà di snaturare e, per certi versi, 'tradire' il modello classico in nome delle evoluzioni del sentire sociale e del costume: da queste premesse emerge chiara anche la necessità di una valutazione nuova dei rapporti interfamiliari che, tuttavia, pur nel riconoscimento e nella valorizzazione dell'autonomia della persona come singolo, non finisca per assimilare a questa generica 'libertà' dalle regole anche soggetti più deboli, quali i minori, portatori di una serie di interessi dei quali nessuna evoluzione sociale potrà smentire il carattere di preminenza¹⁹. Per usare le parole di un noto studioso²⁰, la tensione di questi anni sembra proporre un nuovo confronto fra modelli ispirati al principio di libertà-responsabilità (secondo le concezioni che avevano portato alla riforma del 1975 ed alla stessa 'nuova funzione' dell'adozione sin dal 1967 discostandosi dalle logiche patrimonial-dinastiche della tradizione secolare dell'*adoptio* classica) e modelli ispirati ad un principio di libertà-autonomia (che, se di certo appare più dinamico, sconta tuttavia un equilibrio precario ed, all'estremo, i rischi di un individualismo esasperato)²¹.

Ciò diviene ancora più evidente oltrepassando i confini dell'adozione nazionale, quando cioè vengono a confrontarsi ordinamenti diversi, con diverse considerazioni della famiglia come nucleo sociale e luogo degli affetti; ma quale che sia il modello di famiglia (o i modelli di fa-

¹⁹ La posizione del minore-persona all'interno della famiglia, come soggetto da proteggere, ma al contempo da promuovere nella realizzazione dei suoi interessi esistenziali reclama comunque attenzione e garanzia di uno sviluppo corretto all'interno di un contesto familiare idoneo, stabile nelle relazioni ed equilibrato nei modelli genitoriali. Un modello la cui realizzazione al di fuori della famiglia, tradizionalmente intesa, è tutto da dimostrare, considerando anche la mutevolezza delle situazioni e degli svolgimenti delle cd. nuove famiglie (di fatto, monoparentale, finanche omosessuale...). In argomento, nella vastissima bibliografia, cfr. i recentissimi, AMAGLIANI, *Autonomia privata e diritto di famiglia*, in *Diritto e Formazione*, 2002, p.447 ss.; ZOPPINI, *Tentativo di inventario per il nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, p. 335 ss.; ZATTI, *Familia, familiae – Declinazione di un'idea*. I), *La privatizzazione del diritto di famiglia*, in *Familia*, 2002, p. 9 ss.

²⁰ P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, Bologna, 2002, *passim*.

²¹ Su quello che alcuni autori hanno definito un 'itinerario' dalla famiglia comunità alla persona cfr. BOCCHINI, *Tra persona e famiglia. Un sofferto itinerario*, in *Famiglia e Diritto*, 1998, p. 91 ss.; più articolata ed attenta ai rischi connessi all'individualismo nelle relazioni familiari, POCAR-RONFANI, *La famiglia e il diritto*, Roma-Bari, 1998.

miglie, secondo una declinazione al plurale ormai diffusa²²) considerato, il perno attorno al quale l'intero sistema ruota rimane sempre l'interesse preminente del minore: esso è un valore sottolineato ed esaltato nelle disposizioni dei trattati internazionali sui diritti dei fanciulli, che assume i caratteri di un vero e proprio diritto soggettivo del minore ad un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita e lo sviluppo²³, pur in uno Stato ed in un contesto sociale diverso da quello originario. In questo senso, considerando anche la complessità della nozione di interesse del minore ed il necessario ricorso anche ad una serie di nozioni che travalicano l'ambito strettamente giuridico²⁴, può comprendersi il richiamo al brocardo latino dell'adozione *imitatio naturae*, nel plasmare il rapporto di filiazione 'giuridica' quanto più similmente a quello biologico, garantendo quindi la tendenziale stabilità del "gruppo" familiare e, all'interno di esso, la compresenza di entrambi gli elementi genitoriali, nelle componenti maschile e femminile²⁵.

²² Cfr. per tutti SCALISI, *La famiglia e le famiglie, in La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive. Atti del convegno di Verona (14-15 giugno 1985)*, Padova, 1986, p. 270 ss.; un'ottica spiccatamente sociologica connota invece ZANATTA, *Le nuove famiglie*, Bologna, 1997.

²³ Significativamente la legge 149/2001 individua, anche dal punto di vista terminologico, il riconoscimento di un vero e proprio diritto in capo al minore, perfezionando un percorso svolto nella traccia di un marcato *favor minoris*, come sottolineato già dai primi commentatori: "nell'economia dell'intera regolamentazione normativa, si è opportunamente passati dal *favor familiae* al *favor minoris*. L'evoluzione non è di poco momento, atteso che essa, lungi dall'aver una mera attitudine ermeneutica, consta di un'evidente forza positiva. Si è spostato il baricentro dell'attenzione del legislatore, ponendo al riparo il fenomeno specifico da ogni deprecabile intento egoistico" (AUTORINO - STANZIONE, *Introduzione a 'Le adozioni nella nuova disciplina'*, Milano, 2001, XVIII; ma, *ivi*, cfr. anche SCIANCALEPORE, *Il diritto del minore alla propria famiglia*, pp. 1-48).

²⁴ In questo ordine di considerazioni si inserisce la crescente attenzione rivolta all'attività di assistenti sociali e psicologi, chiamati sempre più spesso ad affiancare i giudici dei Tribunali per i minorenni.

²⁵ Più volte ribadito da psicologi e terapeuti della famiglia, la dualità dell'elemento genitoriale costituisce un elemento essenziale per il minore, non soltanto nei casi che rispecchiano la situazione ideale di una fisiologica vicenda familiare, ma altresì in tutti quei casi nei quali, pur intervenuta una crisi del rapporto coniugale od un disfacimento della famiglia, il bambino continua comunque a mantenere stabilmente contatti e frequentazioni con entrambi i genitori, in modo da fruire comunque di un modello genitoriale completo, garantendo, anche con un controllo ed una mediazione giudiziaria la realizzazione degli interessi e delle esigenze del minore; proprio avuto riguardo all'interesse del minore "considerare famiglia quella volutamente monoparentale equi-

4. Sulla base di queste considerazioni, può comprendersi la riluttanza ad estendere la legittimazione ad adottare anche ai nucleo familiari cd. monoparentali: non a caso, proprio su questo terreno, sul quale il legislatore sembra mostrarsi intransigente, si registrano diversi tentativi di aggirare le disposizioni legislative, mediante espedienti più o meno elaborati ai limiti della legalità che hanno dato origine ad alcune significative vicende giurisprudenziali in materia di adozioni internazionali; è appena il caso di richiamare alcune ipotesi nelle quali, in presenza di una legislazione straniera che ammetteva l'adozione da parte dei non coniugati, si chiedeva il riconoscimento, anche in Italia, della piena efficacia dei provvedimenti di adozione pronunciati all'estero. Occorre peraltro sottolineare che accanto alle ipotesi di potenziali adottanti non coniugati che esprimevano, quindi la loro scelta di genitorialità, talora l'istante poteva anche risultare regolarmente coniugato ma al contempo richiedere l'adozione di un minore straniero che risultasse figlio naturale del coniuge, finendo dunque per realizzare l'inserimento del minore in un nucleo familiare biparentale (in questo

varrebbe a negare il diritto del bambino ad una famiglia completa con una figura paterna ed una materna, costringendolo a situazioni di latente conflittualità ed ambivalenza" (BERGHÈ-LORETI, *La normativa internazionale e quella italiana in tema di adottabilità di un minore da parte di persona sola*, in *Giust. Civ.*, 1993, I, p. 2831). Tuttavia, non mancano voci dissenzienti sull'opportunità della doppia figura genitoriale, come esplicazione corretta del principio-famiglia e del diritto del minore ad entrambi i genitori, che si appuntano sulla presunta "inesistenza del diritto alla doppia figura genitoriale come principio generale sotto il profilo dell'interesse del minore" cfr. GORGONI, *Rilevanza giuridica dell'embrione e procreazione di un solo genitore*, in *Riv. dir. priv.*, 2002, p. 385 ss., il quale argomenta come il principio improntato alla doppia genitorialità non tuteli primariamente l'interesse del minore, ma piuttosto uno specifico modello di famiglia, cioè quello ex art. 29 Cost. e, sulla base di una serie di pronunce della Corte di Cassazione e dell'intervento della Corte Costituzionale sull'art. 274 (in materia di dichiarazione giudiziale della paternità), giunge ad affermare che "in certi casi, l'aver un genitore soltanto realizza, al meglio, l'interesse del minore". Tuttavia proprio l'inciso "in certi casi" evidenzia come l'ipotesi specifica non possa assurgere a criterio generale per riconoscere la validità di un principio famiglia improntato all'individualismo: l'analisi casistica, per la sua intrinseca specificità, non può sostituire la regola, generale ed astratta, o sostituirsi ad essa come principio. L'esistenza, indubbia, di singoli (non coniugati od ex-coniugi) chiamati ad allevare da soli uno o più minori e la loro eventuale idoneità a rispondere esaurientemente alle esigenze, materiali ma soprattutto esistenziali, dei minori stessi, non può comunque giustificare una generalizzazione di un principio o la posizione della regola che da esso discenderebbe, finalizzata a privare, a priori, il minore di uno degli elementi genitoriali che contribuiscono alla piena realizzazione della propria personalità.

senso, fra le altre, App Firenze decreto 5.10.1979 nonché Cass. 3673/1982)²⁶.

Tuttavia con orientamento tendenzialmente stabile la Corte di Cassazione ha negato un pieno riconoscimento di efficacia al provvedimento di adozione straniero rivolto ad adottante italiano non coniugato, limitandosi ad ammettere i più limitati effetti di un provvedimento di affidamento del minore (al riguardo Cass. 9444/1991)²⁷. Su queste premesse anche in presenza di un provvedimento straniero che riconosca l'adottante singolo come pienamente legittimato, il successivo intervento del Tribunale per i minorenni (italiano) riporterebbe l'ambito di efficacia dell'adozione straniera nel ristretto alveo dell'affidamento. Né potrebbe, come pure è stato tentato, invocarsi l'art. 44, richiamando una ipotesi di adozione in casi particolari: infatti in un primo momento alcune pur incerte pronunce di merito sembravano orientarsi a riconoscere operativa l'ipotesi dell'art.44 lett.c, adducendo la "constatata impossibilità di affidamento preadottivo" proprio in relazione alla carenza di requisiti dell'adottante, una lettura più attenta ha evidenzia-

²⁶ Si tratta di ipotesi nelle quali i provvedimenti delle autorità straniere si indirizzavano, almeno formalmente, ad un singolo soggetto (che, tuttavia, in alcuni casi risultava poi legittimamente coniugato) oppure avevano come destinatari i figli naturali, o presunti tali, del partner. In questo senso alcuni precedenti giurisprudenziali, antecedenti alla stessa legge 183/1984 finivano per riconoscere i medesimi effetti dell'adozione ordinaria seppur in presenza di provvedimenti indirizzati ad una persona singola: si considerino al riguardo Cass 16.06.1982, n. 3673 (in *Foro it.*, 1982, I, c. 2846 ss.), nonché App. Milano 25.07.1981 (in *Giur. it.*, 1982, I, 2, c. 756 ss.); del resto nell'ipotesi in cui l'adottante fosse coniugato con il genitore naturale dell'adottato il provvedimento, formalmente indirizzato al singolo, finiva per realizzare l'inserimento del minore in un nucleo familiare biparentale: al riguardo cfr. App. Firenze, decreto 5.10.1979, App. Firenze decreto 4-12 giugno 1982, richiamati da GUGLIELMI, *Sull'adozione del singolo*, in *Giur. merito*, 1997, IV, p. 192 ss. Successivamente all'entrata in vigore della legge 184/1983 deve registrarsi una decisa inversione di rotta da parte della giurisprudenza, soprattutto da parte della Corte di Cassazione. Se, infatti, i giudici di merito avevano manifestato, all'indomani dell'emanazione della nuova legge, una certa titubanza nel riconoscere efficacia ad un provvedimento di adozione dichiarato nei confronti di una donna non coniugata ed avevano cercato una soluzione rivolgendosi alle ipotesi ex art. 44 lett.c della legge 184/1983 (così Trib. Trieste 9.07.1984, in *Giust. Civ.*, I, p. 897 ss.), la Suprema Corte segue una linea pressoché univoca nel negare efficacia al provvedimento straniero indirizzato ad un adottante single (Cass. n. 9444/1991, in *Foro it.*, 1992, I).

²⁷ In seguito, l'orientamento espresso da Cass. 9444/1991 può ritrovarsi in Corte App. Perugia, 7 maggio 1996 in *Rass. giur. umbra*, 1996, 430; in Cass. 7950/1995 in *Dir. fam. pers.*, 1995, p. 995.

to che la fattispecie richiamata, cioè l'impossibilità in seguito di procedere al regolare periodo di affidamento preadottivo deve interpretarsi come riferita alla condizione, di fatto o di diritto, del minore e non invece alla situazione di diritto del potenziale adottante non coniugato. Ogni dubbio in argomento, poi, risulta definitivamente fugato dalla formulazione dell'art.31 comma 2 che, appunto, circoscrive all'ipotesi dell'art. 44 lett. a) l'applicabilità della norma.

5. Gli spazi di operatività legittimamente riconosciuti all'adottante singolo sembrerebbero, dunque, ancor più angusti nell'ipotesi di adozione internazionale rispetto all'adozione nazionale: a fronte di una previsione della Convenzione dell'Aja che individua come potenziali adottanti le coppie od anche le persone singole (e perché non richiamare anche la precedente Convenzione di Strasburgo²⁸ che ammetteva l'adozione *par duex personnes unies en mariage ... ou par un seul adoptant?*), il legislatore italiano non riconoscerebbe a queste ultime la possibilità di ottenere una dichiarazione di idoneità, riservando loro solo alcune ipotesi del tutto eccezionali, perché legate ad eventi imprevedibili (si pensi al comma 4 dell'art. 25 che contempla il caso della morte di uno dei coniugi prima del perfezionarsi della procedura di adozione) od all'operatività dell'art. 44.

Uno sguardo più attento alle disposizioni in materia sembrerebbe, tuttavia, mostrare uno spiraglio a favore dell'adottante non coniugato: l'art.36 comma 4, nel disciplinare le ipotesi di minori provenienti da Stati non firmatari della Convenzione dell'Aja o di accordi bilaterali²⁹,

²⁸ Il testo della Convenzione nell'originale francese, in una traduzione inglese ed in una traduzione italiana (non ufficiale) può leggersi in G.U. 21.08.1974, assieme al testo della legge 357/74 che la recepisce nell'ordinamento italiano; sul contenuto e sull'incidenza dei principi in essa contenuti cfr. EBENE COBELLI, *La Convenzione di Strasburgo e l'adozione nel diritto interno*, in *Riv. dir. civ.*, 1975, II, p. 687 ss.; CATTANEO, *L'adozione di minori nella Convenzione di Strasburgo e nel diritto italiano*, in *Studi Grassetti*, Milano, 1980, *passim*; GRANELLI, *Riforma o controriforma dell'adozione? Appunti sul regime dell'adozione dopo l'entrata in vigori della Convenzione di Strasburgo*, in *Dir. fam. pers.*, 1978, p.597.

²⁹ Il riferimento agli Stati non firmatari è presente al comma I dell'art. 36 e dovrebbe intendersi, in mancanza di determinazioni ulteriori, come rivolto a tutti i paesi nei quali siano emessi i provvedimenti di adozione dei quali si chiede il riconoscimento o la dichiarazione di efficacia; tuttavia solleva un dubbio al riguardo DOGLIOTTI (*Adozione...*, in *Comm. Schlesinger*, cit., p. 726) che intravede in una considerazione omnicomprensiva e generalizzata, una sorta di diminuzione dello standard di garanzia offerto ai minori (originari ed) adottati in tali paesi.

prevede testualmente che: “L’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione”³⁰. Da questa formulazione che, ancora una volta nella generica indicazione dei “cittadini italiani” evidenzia le perplessità di un legislatore incerto (che non parla più di “coniugi”) potrebbe evincersi una ipotesi di adozione che presenti come requisiti oggettivi, per l’adottante, unicamente quelli relativi al soggiorno ed alla residenza nel Paese straniero dell’autorità che ha pronunciato il provvedimento³¹, rimetten-

³⁰ Il comma IV costituisce una ipotesi particolare nell’ambito della sistematica prospettata dall’art.36 in materia di efficacia, nel nostro ordinamento, dei provvedimenti di adozione emessi in un paese straniero; la norma in questione, infatti, prevede, nei comma precedenti, un intervento del tribunale per i minori decisamente più incisivo e non molto difforme da quello previsto nella precedente normativa. Il comma II dell’art. 36, al riguardo, prevede una dichiarazione di efficacia per il provvedimento straniero, vincolata e determinata dalla compresenza di alcuni requisiti, fra i quali il decreto di idoneità ex art. 30 per gli aspiranti genitori; la finalità dichiarata della norma è pur sempre quella di offrire ai minori stranieri un uguale standard di garanzie rispetto ai minori italiani: ma non sono mancate discordanti interpretazioni sulla natura della stessa dichiarazione di efficacia e sul rapporto tra quest’ultima ed il provvedimento di adozione pronunciato all’estero, arrivandosi, addirittura, a configurare il provvedimento straniero alla stregua di un mero presupposto della pronuncia italiana di adozione (o di affidamento). La dichiarazione di efficacia, tuttavia, non può considerarsi né come atto costitutivo di un autonomo rapporto di adozione o di affidamento preadottivo, dal momento che una tale interpretazione di tradurrebbe in una automatica svalutazione del provvedimento straniero, svuotato di ogni significato; né, per contro, come un sorta di delibazione di quest’ultimo. Sul punto, cfr. DOGLIOTTI, *Adozione...*, cit., p. 723 nonché MOROZZO DELLA ROCCA, *Brevi note in tema di adozione internazionale*, in *Dir. fam. pers.*, 1983, p. 1412. Diversamente, come si potrà constatare, il comma IV prevede una sorta di riconoscimento automatico, vincolato alla sola rispondenza ai principi della Convenzione.

³¹ I due requisiti devono essere distintamente provati dagli adottanti; infatti occorre sottolineare che il biennio di residenza non coincide, ma deve sommarsi al requisito del soggiorno continuato all’estero. In questo senso la previsione legislative può leggersi come la richiesta di un elemento formale – la residenza – sommata ad un elemento materiale – la continuità del soggiorno; difatti, il semplice requisito della residenza potrebbe facilmente ingenerare contesti abusivi e fraudolenti, attraverso eventuali trasferimenti fittizi della residenza all’estero: su tale presupposto e sulla scia di pregresse esperienze, il legislatore ha inteso corroborare questo elemento formale attraverso la richiesta di un limite minimo di natura temporale (due anni) nonché di

do proprio alla normativa di tale paese straniero la considerazione degli altri requisiti, primo fra tutti proprio la presenza di un vincolo coniugale e la necessità che istanti siano due persone e non un singolo; in tale prospettiva l'adozione pronunciata dall'autorità di uno Stato che riconosca la legittimazione ad adottare anche ai singoli (come avviene in Polonia, Colombia, Cile, Ecuador – con la specificazione che l'adottante singolo debba essere dello stesso sesso del minore adottato – Honduras)³² nei confronti di un cittadino italiano che possa provare il biennio di soggiorno e la residenza nello Stato straniero in questione, dovrebbe essere riconosciuta nell'ordinamento italiano con provvedimento del tribunale per i minori³³.

Né potrebbe proporsi, come alcuni hanno fatto, un possibile limite nel rispetto di un ordine pubblico (indicato come "adozionale"³⁴) che ravviserebbe, nella legittimazione degli adottanti singoli una violazione impeditiva del riconoscimento del provvedimento straniero: difatti l'ultimo inciso del comma IV nell'indicare il criterio di conformità del provvedimento straniero che può essere riconosciuto, ha indicato come parametro i principi della Convenzione e non quelli del diritto di famiglia italiano; proprio sulla scia di tali considerazioni è stato risolto un contrasto giurisprudenziale sorto nella giurisprudenza minori-

un elemento fattuale quale l'effettivo e continuato soggiorno nel paese straniero di residenza. Con riguardo a quest'ultimo la prova dovrà indirizzarsi non soltanto al mero dato temporale, ma altresì alla funzione ed alla finalità non transitoria della permanenza nel paese straniero. Potranno venire in considerazione le attività affaristiche e lavorative del cittadino italiano residente all'estero od anche l'orientamento dell'indirizzo della vita familiare (sul modello di quanto disposto dall'art. 144 c.c.): "d'altra parte una volta accertata la continuità del soggiorno, l'acquisizione della qualità di residente è stata considerata dal legislatore come significativa della volontà del cittadino italiano di integrarsi nel sistema sociale e giuridico del Paese che lo ha accolto, acquisendo quindi un particolare titolo all'utilizzo della normativa straniera in tema di adozione" (così MOROZZO DELLA ROCCA, *La riforma dell'adozione...*, cit., p. 116).

³² Per una rassegna delle diverse normative nazionali in materia di adozione, cfr. DI CAPUA, LIBRI, VERRECCHIA, *L'adozione internazionale. Normativa e prassi in Italia e nei paesi di provenienza dei minori*, Roma, pp. 56 ss.

³³ Si consideri, peraltro, che nel silenzio della norma sul punto, l'adozione della quale si chiede il riconoscimento potrebbe anche non essere una adozione interna al paese di residenza, ma una ipotesi di adozione interazionale. L'ipotesi è prospettata da MOROZZO (*La riforma dell'adozione internazionale...*, cit., p.119), considerando il cittadino italiano, residente in uno stato estero, che adotti un minore a sua volta proveniente da uno stato terzo.

³⁴ Testualmente in *Minori giustizia*, 2001, p. 161.

le di merito ed avente ad oggetto il riconoscimento di una adozione legittimante pronunciata in Svizzera a favore di un solo adottante³⁵.

A questo punto potrebbe essersi individuata proprio una breccia nelle serrate maglie dei requisiti richiesti agli adottanti, dal momento che il suddetto riconoscimento sembra non lasciare alcun margine di operatività al tribunale per i minori, il cui intervento ex art. 36 comma 4 appare decisamente poco incisivo, a meno che non si ipotizzi, pur nel silenzio del legislatore, un controllo sulla veridicità delle attestazioni relative al biennio di soggiorno e sui periodi di effettiva residenza nel paese straniero, da effettuarsi seguendo le norme italiane in materia, dal momento che potrebbe non apparire sufficiente la semplice protratta iscrizione nel registro degli italiani all'estero³⁶.

Una norma di tale portata affonda le sue ragioni storiche in una sorta di *favor* indirizzato ai lavoratori italiani all'estero che, avendo perfezionato una adozione all'estero, potrebbero vederne sminuita l'efficacia al rientro in Italia: essa rischia, tuttavia, di proporsi come valido espediente per aggirare i divieti posti dall'art.29 bis proprio in relazione all'adozione da parte dei non coniugati: potrebbe infatti ipotizzarsene un uso strumentale da parte di soggetti che, in condizione di trascorrere – continuativamente o per periodi comunque accettabili ed utili al raggiungimento del termine previsto – un biennio in un paese che riconosca loro i requisiti di idoneità all'adozione, perfezinino la procedura (di adozione) all'estero, per poi rientrare in Italia e chiedere il riconoscimento a tutti gli effetti³⁷. Quali potrebbero essere, allo-

³⁵ Corte App. Torino, sez. minori, decr. 30 ottobre 2000 (in *Minori giustizia*, 2001, p. 162). Il caso rappresenta una delle prime ipotesi applicative dell'art. 36 comma IV per il riconoscimento di una adozione "singola": un cittadino italiano a lungo residente in Svizzera chiede il riconoscimento del decreto di adozione della figlia della moglie. In primo grado il Tribunale di Torino aveva respinto la richiesta, identificando il parametro di conformità con le norme del diritto italiano, mentre la Corte d'appello ha riformato la decisione indicando come principi di ordine pubblico in materia di adozione quelli della Convenzione e sottolineando come "rinunciando ad un colonialismo adozionale, il nostro stato in queste condizioni recepisce le adozioni con i requisiti soggettivi e gli effetti attribuiti dalla legislazione dello Stato che le ha pronunciate".

³⁶ Cfr. al riguardo la legge 27 ottobre 1988 n.470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero); potranno, tuttavia, venire in considerazione anche gli atti amministrativi del paese estero di residenza. Sul punto appare critico SACCHETTI, *Il nuovo sistema dell'adozione internazionale*, Rimini, 1999.

³⁷ Verrebbe così a realizzarsi, anche riguardo al diritto di famiglia, un fenomeno di shopping law, tale che il privato potrebbe scegliere il regime normativo straniero

ra, le contromisure per evitare un siffatto uso strumentale e chiaramente fraudolento? Di certo non potrebbe ipotizzarsi una sorta di ‘dichiarazione di idoneità’ a posteriori, cioè al rientro in Italia, né tanto meno il riconoscimento “ai più limitati effetti dell’affidamento”, dal momento che questo significherebbe andare apertamente contro la disposizione stessa; potrebbe allora ipotizzarsi un controllo che abbia, tuttavia, effetto sospensivo sull’ordine di trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile, ponendo quindi il minore in una situazione di attesa per quanto riguarda la concessione del passaporto e del visto per l’ingresso in Italia, e finendo, di fatto, con l’equiparare la posizione giuridica di questo minore con quella di tutti gli altri minori la cui adozione si sia perfezionata all’estero; al termine delle verifiche richieste, potrebbe concedersi piena efficacia al provvedimento o, rilevandone la natura fraudolenta, limitarne gli effetti ad un affidamento. Ma anche queste soluzioni sembrano di difficile realizzazione, comportando il rischio di rimettersi integralmente ad un criterio puntuale e casistico che finirebbe per proiettare gli effetti più negativi proprio sui minori, tradendo quindi la ratio di una disciplina che proprio ai minori si rivolge con finalità di tutela ed assistenza.

più favorevole per la realizzazione dei propri interessi ed ottenere, altresì, di godere di effetti che, diversamente, non potrebbero prodursi secondo il proprio regime normativo nazionale.